

STATUTO

NUOVA ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PAOLO
BORSELLINO 8

Numero REA: MT - 90811

Codice fiscale: 01329410771

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al rogito n.6975 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"NUOVA ALBA - Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, con sede nel Comune di Matera, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, la Società Cooperativa denominata:

"NUOVA ALBA - Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lettera a), della Legge n.381/1991 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo Art.4 del presente Statuto finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art.1, lettera b), e dell'art.4 della Legge n.381/1991.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art.1, comma 1, della Legge n.381/1991, gestione prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione del 08 novembre 1996, n.153, è giustificata dalla natura dell'intervento sociale, orientato prevalentemente nel settore del disagio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla persona che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fino ad una piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei

servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consorziali e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività.

Attività di cui alla lettera a) dell'art.1 della Legge n.381/1991

1. L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti nelle varie situazioni di disagio sociale;
2. Le prestazioni a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti nelle varie situazioni di disagio sociale, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
3. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, servizi di baby-sitter e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico;
4. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, laboratori e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
5. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio residenziale, volto all'assistenza, al sostegno e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;
6. La gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie

assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7. La gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per attività di protezione e integrazione relative a soggetti in stato di precarietà socio-economica, familiare, psichica e culturale ed in particolare:

- donne, ivi comprese le ragazze madri, donne soggette a soprusi, violenze e "mobbing" nell'ambito dei rapporti coniugali, familiari, relazionali interpersonali, donne con problemi di prostituzione, tossicodipendenza, alcolismo, stress, depressione e disturbi alimentari, sessuali ed ogni altro genere, individuali e della coppia;

- bambini e adolescenti, ivi compresi quelli abbandonati dalla nascita e gli orfani, quelli con problemi comportamentali, di autismo, disturbi d'ansia, attacchi di panico, fobia sociale, disturbi alimentari, tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo, disturbi vari della personalità;

- persone senza dimora;

- non abbienti;

10. La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi per la terapia relativa alle disabilità neuro-motoria e neuro-psicologica, quali la musicoterapia, ippoterapia, comico-terapia, clown-terapia, sport terapia, danza-movimento terapia, arti terapia, ecc.;

11. La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, di animazione, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili, con problemi di tossicodipendenza, di alcolismo e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

12. L'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della Cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

13. La gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

14. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

15. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

16. L'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, so-

cio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

17. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali anche domiciliari, ivi compresi i servizi infermieristici, fisioterapici, psico-terapeutici e psichiatrici, a favore di persone anziane e di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta per la povertà e all'esclusione sociale;

18. L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

19. La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario; l'ideazione e la gestione di progetti educativi e didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, motoria e psicomotoria.

Attività di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge n.381/1991

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera a), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della Legge n.381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei settori industriali, agricoli, artigianali, commerciali, turistici e dei servizi, sia direttamente e sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

1. L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti, e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, bagni pubblici, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

2. La progettazione, la realizzazione e la sistemazione di aree a verde, ivi compresi giardini, aiuole, parchi, prati, aree erbose ed attrezzate, giardini pensili, con la fornitura e messa a mora delle essenze e complete, eventualmente, dei vari componenti, anche di abbellimento dell'arredamento esterno, nonché dei relativi impianti; l'organizzazione e la gestione dei lavori di giardinaggio, lavori di manutenzione, quali la concimazione ed il trattamento di essenze, la falciatura sia manuale che meccanizzata, l'abbattimento di piante, la potature di alberi e siepi, la tosatura dei prati, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali; la consulenza tecnica sulla gestione delle essenze arboree, arbustive e floreali;

3. La coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e di impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le

attività agro-forestali;

4. La realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliosi, pascolativi;
5. L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione di bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, di aree marine e montane, di musei, di strutture ed opere artistiche, architettoniche, storiche, nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;
6. L'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché alle aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
7. La gestione di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sia in conto proprio che in outsourcing, anche per finalità socio-economiche verso soggetti svantaggiati e non abbienti, mediante la vendita di prodotti a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato;
8. L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ristorativi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per il turismo sociale e lo scambio culturale che promuovono i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;
9. L'organizzazione e la prestazione di servizi in genere al turismo, quali pacchetti-viaggio per il turismo culturale, scolastico, sociale, congressuale (comprendente anche servizi di incoming, guida, trasporto e ristorazione) e servizi linguistici (traduzione, interpretariato e realizzazione di materiali in lingua straniera) per ragioni di affari, studio e/o svago;
10. L'organizzazione, la promozione e la gestione di centri benessere, palestre, piscine e strutture sportive;
11. L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
12. Lo svolgimento di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
13. L'organizzazione e la gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;
14. L'organizzazione e la gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;
15. L'organizzazione e la gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;
16. Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi

informatici quali per esempio programmazione, realizzazione di siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;

17. Attività di commercio elettronico, di commercio con l'estero, consulenza, servizi e ricerca di siti internet di rilevanza economica e professionale, promozione commerciale e pubblicità;

18. La progettazione, la promozione e la gestione, anche con l'affidamento a terzi di centri di elaborazione dati e servizi amministrativi di supporto alle attività imprenditoriali, ivi comprese le attività di recupero credito, la predisposizione di pratiche automobilistiche ivi comprese quelle assicurative ed antinfortunistiche, le pratiche agricole, le pratiche ed i servizi connessi alle gare di appalto, la richiesta di documentazione agli uffici pubblici e privati;

19. La gestione anche per conto terzi di laboratori artigianali e/o industriali di produzione alimentare, sia umana che per gli animali, la gestione di depositi, di stazioni di servizio per la vendita di carburanti per autotrazione, di officine meccaniche e dei servizi connessi alla manutenzione automobilistica, la gestione di parcheggi, di segnaletica stradale, di stabilimenti balneari, di campi sportivi, di strutture adibite ad attività di spettacolo musicali, teatrali, cinematografiche, sportive, culturali, di uffici postali privati ed ogni altra gestione possibile riguardante strutture pubbliche e private;

20. Attività dei call center;

21. La progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori edili, di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini, di vigilanza e portierato;

22. La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei ad intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

23. La promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati, dei quali la Cooperativa potrà eventualmente avvalersi.

Per conseguire gli scopi sopra enunciati, riferiti a tutte le attività innanzi previste la Cooperativa, ove abbia conseguito ogni requisito di legge ed abbia ottenuto l'iscrizione nell'apposito Albo delle Cooperative, potrà partecipare a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture ed a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; potrà procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private; potrà partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi inerenti all'oggetto sociale, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (associazioni temporanee d'impresa) e consorzi.

Per lo svolgimento delle attività innanzi previste la Cooperativa potrà ri-

chiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - di natura psico-fisica o socio-culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e b) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 08 novembre 1991, n.381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-*septies* del Codice civile.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto dei vigenti regimi in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art.4 della Legge n.381/1991, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-

nibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2422 del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 18 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-

tegoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'Art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della Legge n.59/1992 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 5 (cinque).

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente ed l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo Art. 26.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicar-

ne altro gradito; in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della Cooperativa secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 (uno) voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero) euro;
- 2 (due) voti da 15.000,00 (quindicimila virgola zero) fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) euro;
- 3 (tre) voti da 50.000,00 (cinquantamila virgola zero) fino a 100.000,00 (centomila virgola zero) euro;
- 4 (quattro) voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fi-

sica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt. 43 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

i) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da parte dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi Artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'Art. 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori del mancato versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato

ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001, e nel caso di socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli Artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3, del Codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3, del Codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per 1 (uno) anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 (uno) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 100,00 (cento virgola zero);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente Art. 13 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale se obbligatorio per legge.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge n.59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge n.59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-

nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3, comma 2, lettera b), della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica o professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la qualità dei servizi.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero raccomandata a mano, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette for-

malità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori e, nel caso di Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente e dell'eventuale vice-Presidente;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del Codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e de-

ve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o persona giuridica, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 10, comma 2.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dal vice-Presidente dell'organo amministrativo ovvero dall'Amministratore Unico; in loro assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un vice-Presidente e/o un consigliere delegato.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-

ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea dei Soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea dei Soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il

Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni

o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci. Devono essere nominati dall'Assemblea anche 2 (due) sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla Società, quando obbligatorio per legge, è esercitato ai sensi dell'art.2409-bis, comma 1, del Codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo Art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1, del Decreto Legislativo n.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, del Decreto Legislativo n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U., o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Cause di scioglimento)

La Cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) nelle ipotesi previste dagli artt.2447 e 2482-ter del Codice civile;

e) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

f) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 44 (Liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o

più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge n.59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art.2514 del Codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge n.381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del Codice civile, si applicano in quanto compatibili le norme delle Società a Responsabilità Limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art.2519, comma 2, del Codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per Azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci operatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle 20 (venti) unità.

Firmato: Francesco SCODITTI - Michele AULETTA - PILIERI Antonio - Francesco NICOLETTI - Vincenzo IANARO notaio - impronta del sigillo.

24 di 24